AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA VALLE D'AOSTA

Ai sensi della L.R.3/13

INDICE

BANDO DI CONCORSO PER LA MOBILITÀ VOLONTARIA DEGLI ASSEGNATARI NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art.3, co.1, p.to a. del Regolamento

AGGIORNAMENTO 2024

Il concorso oggetto del presente bando promuove la mobilità degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, al fine di soddisfare esigenze legate a modifiche del nucleo familiare, a peculiari condizioni familiari e/o di salute, risolvere problematiche derivanti da situazioni di grave disagio abitativo, sociale od economico e perseguire una migliore efficienza nell'utilizzo delle unità abitative.

A. REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO ALLA MOBILITÀ

1. Possono partecipare al concorso oggetto del presente bando i soggetti in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei seguenti requisiti:

a. essere assegnatari definitivi, diretti o in seguito a subentro, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica posto sul territorio valdostano. L'assegnazione definitiva deve decorrere da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda di cambio, salvo per intervenuti gravi motivi di salute idoneamente documentati;

b. possedere la cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n.30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), nonché i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

c. insussistenza di procedure in corso per l'annullamento o per la decadenza dall'assegnazione;

d. insussistenza di morosità pregressa ovvero sottoscrizione di un regolare riconoscimento di debito;

e. assenza di altri cambi o rinunce senza giustificato motivo nell'ultimo triennio salvo per intervenuti gravi motivi di salute idoneamente documentati.

B. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande, compilate e sottoscritte con le modalità di cui al successivo paragrafo C), possono essere:
   a. presentate direttamente presso lo sportello o imbucate nella cassetta della posta dell'ARER Valle d'Aosta – via Cesare Battisti, 13 – 11100 Aosta – telefono: 0165 516611 (centralino) / 0165 516645 (referente Glarey)
   b. redatte con l'aiuto di un addetto dell'ARER Valle d'Aosta **ESCLUSIVAMENTE su appuntamento** telefono: 0165 516611 (centralino) / 0165 516645 (referente Glarey)
   c. trasmesse tramite raccomandata AR all'ARER Valle d'Aosta – via Cesare Battisti, 13 – 11100 Aosta, oppure
   d. trasmesse mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo arervda@pec.unonet.it

entro il 31 MARZO 2024

Le domande pervenute dopo i termini sopraindicati sono escluse dal concorso.

C. CONTENUTO DELLE DOMANDE E DOCUMENTI DA ALLEGARE

1 Il modulo di domanda è reperibile presso il sito web istituzionale dell'ARER Valle d'Aosta:

www.arervda.it

oppure in distribuzione presso lo sportello dell'ARER Valle d'Aosta – via C. Battisti n.13 – 11100 Aosta - telefono: 0165 516611 - aperto al pubblico:

lunedì – martedì – mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00,
giovedì dalle 9:00 alle 16:00;

2 La domanda deve essere dettagliatamente e accuratamente compilata dall'interessato in tutte quelle parti che riguardano il richiedente e i componenti del nucleo familiare. A tal fine nel modulo è inserita la dichiarazione sostitutiva che, ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 19, permette al dichiarante di comprovare stati, qualità personali o fatti desumibili dalle normali certificazioni o di cui abbia diretta conoscenza, esclusi quelli contenuti nei certificati medici e sanitari che non possono essere sostituiti da altro documento.

3 La domanda, contenente la dichiarazione sostitutiva, deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa, oppure sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità valido del firmatario, entro la scadenza prevista dal bando.

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere resa dall'interessato al dipendente addetto a riceverla, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

In caso di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute, la domanda e le relative dichiarazioni possono essere prodotte da un figlio/a dell'interessato o, in mancanza, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, ai sensi del comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 19.

4 richiedente deve essere consapevole della responsabilità che si assume con la sottoscrizione della dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 19, l'ARER effettua idonei controlli presso le competenti amministrazioni in merito alla veridicità di quanto dichiarato.
Qualora le dichiarazioni presentino irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, ne viene data notizia all'interessato. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione e, in mancanza, l'istruttoria non ha seguito.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 e 39 della sopracitata legge regionale, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto dichiarato, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Inoltre si evidenzia che, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma o fa uso di atti falsi, esibisce documenti di riconoscimento non più rispondenti a verità è punito, ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

5 La legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 stabilisce la possibilità per il cittadino di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque lo ritenga opportuno può presentare la documentazione attestante i requisiti, le informazioni e ogni condizione utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

6 Il concorrente può indicare nella domanda ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio, allegando la documentazione relativa a condizioni non comprovabili mediante la dichiarazione sostitutiva.

7 Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi agli uffici dell'ARER, i quali garantiscono anche l'assistenza per la compilazione delle domande.

D. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

1. Le domande, presentate nei modi e nei termini previsti dal presente bando, sono istruite dall'ARER che provvede a verificare la regolarità e la completezza delle stesse e ad attribuire, i punteggi sulla base delle dichiarazioni e delle documentazioni allegate. A tali fini, sono effettuati i controlli disposti dall'articolo 33 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 19, richiedendo se del caso i necessari documenti all'amministrazione pubblica certificante. Ulteriori informazioni o documentazione integrativa possono, altresì, essere richieste agli interessati.

2. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti vengono verificate da una Commissione appositamente istituita che provvede a formare la graduatoria sulla base delle seguenti condizioni che danno luogo a punteggio:

   a. data di inizio disagio di cui ai punti b), c), d) e h): 1 punto per ogni anno, compreso quello che conferisce il punteggio;

   La condizione di cui al punto a) si riconosce solo per le annualità successive alla data di assegnazione definitiva;

   b. sovraffollamento o sottoutilizzo rispetto agli standard di adeguatezza stabiliti dall'art.16 della L.R.3/13, compresi il numero di vani e la percentuale di tolleranza[1]:

      - 1 punto per ogni livello di scostamento per superficie, compresa la percentuale di tolleranza;
      - 1 punto per ogni livello di scostamento per numero di vani;

   Le condizioni di cui al comma b) sono cumulabili tra loro;

c. problematiche igienico/sanitarie corredate di relativo certificato di invalidità e/o certificato L.104/92, se attinenti la richiesta di cambio:

- 1 punto per invalidità compresa tra 25% e 50%;
- 2 punti per invalidità compresa tra 51% e 74%;
- 4 punti per invalidità compresa tra 75% e 80%;
- 6 punti per invalidità compresa tra 81% e 100%;
- 4 punti per riconoscimento dell'handicap ai sensi della legge 104/92;
- 6 punti per riconoscimento dell'handicap grave ai sensi della legge 104/92;
- Presenza di barriere architettoniche per invalidità di tipo motorio: 6 punti;

Le condizioni di cui al comma c) non sono cumulabili tra loro quando riferite alla stessa persona. In tal caso è considerata la casistica più favorevole all'interessato;

d. gravi e comprovate problematiche con il vicinato supportate da atti del tribunale, lettere di avvocati, verbali redatti dalle forze dell'ordine:

- 2 punti se corredata da relazione sociale debitamente motivata ed attinente alla domanda di cambio;
- 4 punti se corredata da relazione sociale, atto del tribunale, segnalazione di avvocati, verbali delle forze dell'ordine;

e. presenza di componenti il nucleo familiare assegnatario di generazione e/o sesso diversi per alloggi con un numero di vani da adibirsi a camere da letto inadeguato alle caratteristiche del nucleo stesso:

- punti 0,5;

f. stato di salute certificato che comporta bisogni abitativi di taluno dei componenti il nucleo familiare assegnatario di un vano camera da letto autonomo:

- punti 0,5;

g. necessità di avvicinamento al luogo di lavoro, cura e/o assistenza con richiesta di mobilità da Aosta in altro comune della Valle d'Aosta:

- 4 punti;

[1] Per facilitare la lettura del bando, si riporta di seguito il testo dell'articolo 16 della legge regionale 13 febbraio 2013 n. 3:

Articolo 16 (Nozione di alloggio adeguato)

1. Ai fini di cui al presente titolo, si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente entrambe le seguenti caratteristiche:
a) superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e comprensiva delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, non inferiore a:
1) metri quadrati 25, per un nucleo familiare composto da una persona;
2) metri quadrati 40, per un nucleo familiare composto da due persone;
3) metri quadrati 60, per un nucleo familiare composto da tre persone;
4) metri quadrati 70, per un nucleo familiare composto da quattro persone;
5) metri quadrati 80, per un nucleo familiare composto da cinque persone;
6) metri quadrati 95, per un nucleo familiare composto da sei o più persone;
b) minimo un vano ogni due componenti il nucleo familiare, fino ad un massimo di cinque vani. Ai fini del calcolo dei vani, sono esclusi la cucina o il soggiorno con angolo cottura, i locali destinati a servizi igienici e i locali accessori.
2. Ai fini della determinazione della superficie utile netta di cui al comma 1, lettera a), si applica una percentuale di tolleranza in diminuzione pari al 15 per cento, per i casi di cui ai numeri 1) e 2), e pari al 10 per cento, per i casi di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6).
3. Se il locale adibito a cucina ha una superficie utile inferiore a metri quadrati 8, il numero minimo di vani, calcolato ai sensi del comma 1, lettera b), è aumentato di una unità.
4. Nel caso di monolocali, l'alloggio è adeguato per un nucleo familiare composto da una persona.
5. È comunque considerato non adeguato l'alloggio abitato da un nucleo familiare con presenza di persone con disabilità motorie o sensoriali non adattabile ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

h. presenza nel nucleo familiare di soggetti di età superiore ai 65 anni:
   - abitanti al secondo piano senza ascensore: punti 0,5;
   - abitanti al terzo piano senza ascensore: punti 1;
   - abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore: punti 1,5;

i. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria di mobilità:
   - punti 0,5 per ogni anno di permanenza in graduatoria.

E. CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Le domande presentate saranno escluse dalla graduatoria nei seguenti casi:
   a. mancata sottoscrizione;
   b. mancanza dei requisiti di cui al punto A);
   c. presentazione della domanda oltre il termine fissato nel precedente punto B);
   d. dichiarazioni false o mendaci rese in domanda.

F. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che I dati personali forniti sono utilizzati da l'ARER della Valle d'Aosta, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di persone ufficialmente autorizzate, opportunamente istruite ed informate dei vincoli imposti dal Regolamento e dalla normativa nazionale adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.

I dati trattati in modalità informatica risiedono in server ubicati all'interno dell'Unione Europea.

I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità del presente bando di concorso.

Il trattamento dei dati personali forniti è necessario e lecito per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento art.6.1 lett. b), c), ed e) del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. L'ARER della Valle d'Aosta può comunicare i dati personali forniti, al fine di adempiere ad obblighi che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria le impongono, alle seguenti categorie di soggetti: Autorità di vigilanza e controllo, Struttura Edilizia residenziale della Regione autonoma Valle d'Aosta, Comuni della Valle d'Aosta, Responsabili Esterni opportunamente nominati.

L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso ritenga che i suoi diritti vengano violati.

I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa dagli interessati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Per l'esercizio dei suoi diritti l'interessato può contattare direttamente il Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'ARER della Valle d'Aosta, con sede legale in AOSTA – Via Cesare Battisti n.13, P.IVA/C.F. 00061400073. Email: info@arervda.it, PEC: arervda@pec.unonet.it Telefono: 0165 – 516611.

G. GESTIONE E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria è formulata dall'apposita Commissione, entro trenta giorni dalla conclusione del ricevimento delle domande ed è sottoposta all'approvazione della Commissione per le politiche abitative di all'art.25 della L.R.3/13.
2. In caso di parità di punteggio, precede il concorrente con maggiore anzianità contrattuale.
3. In caso di persistente parità, la Commissione procede al sorteggio.
4. La graduatoria definitiva resta in vigore per 5 anni con aggiornamento annuale tramite indizione di un nuovo bando.

H. OCCUPAZIONE NUOVO ALLOGGIO E RICONSEGNA DEL PRECEDENTE

1. La concessione del cambio è subordinata all'insussistenza di morosità per canoni, spese ed oneri accessori.
2. Il cambio alloggio, in base all'ordine di graduatoria ed alla disponibilità di alloggio idoneo, viene disposto dal Direttore e vi fa seguito la stipula di nuovo contratto di locazione.
3. Qualora il cambio venga concesso, l'assegnatario dovrà occupare il nuovo alloggio entro il termine di 90 giorni dalla consegna delle chiavi, riconsegnando l'abitazione precedentemente occupata. La consegna del nuovo alloggio avverrà previo versamento del deposito cauzionale – al netto di eventuali altri depositi già versati – e degli oneri contrattuali, ed il contratto decorrerà dallo stesso mese se la consegna delle chiavi da parte dell'ARER avverrà nei primi quindici giorni del mese, viceversa decorrerà dal primo del mese successivo se le chiavi verranno consegnate dopo la metà del mese.

Analogamente, per la riconsegna dell'alloggio precedentemente occupato dall'inquilino, dovrà concordare con l'ARER la data della riconsegna delle chiavi e qualora la stessa avvenga nella prima metà del mese dal quale decorre il contratto del nuovo alloggio, l'affitto e le spese accessorie dell'alloggio rilasciato non verranno addebitate, viceversa verranno addebitati spese e affitto di entrambi gli alloggi fino al mese in cui avverrà la riconsegna delle chiavi dell'alloggio da rilasciare. Si richiama che l'alloggio rilasciato deve essere riconsegnato vuoto, pulito e tinteggiato, ai sensi del vigente regolamento.

4. In caso di mancata occupazione nei termini prescritti di 90gg senza giustificato motivo, l'ARER procederà all'annullamento dell'assegnazione ed esclusione dalla graduatoria.

5. Le spese di trasloco e volturazione/attivazione contratti con gli enti gestori (elettricità, gas), nonché le spese di scritturazione e il deposito cauzionale del nuovo contratto, sono integralmente a carico degli inquilini.
   Sono altresì a carico dell'inquilino, in misura del 50%, le spese di chiusura del precedente contratto e quelle di apertura del nuovo contratto; il restante 50% rimane a carico dell'ARER.

I. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla legge regionale 13 febbraio 2013 n. 3, al regolamento per la mobilità approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ARER con Delibera n.42 del 19 ottobre 2018 o alle altre norme riguardanti l'edilizia residenziale pubblica.

Aosta, 1' febbraio 2024

Il Direttore

Manuele AMATEIS